



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 2 settembre 2004

Protocollo: 2474

Rif.: Vs.

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Ai Laboratori Chimici delle Dogane

TUTTI

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
(fax n.06 44223202)
ROMA

e, p.c.

All' ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All' Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
(fax 06/5011697)

OGGETTO: Determinazione Direttoriale 2 settembre 2004 di modifica della formula di denaturazione del gasolio destinato a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nella motopesca, prevista dal decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.

In data 23 dicembre 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Decisione della Commissione n.2003/900 con la quale si è proceduto a sostituire il secondo comma dell'articolo 1 della Decisione 2001/574 che ha introdotto un marcatore fiscale comune (Solvent Yellow 124) per il gasolio e il petrolio lampante (Euomarker).

Sulla base delle modifiche disposte dalla predetta recente Decisione, la normativa comunitaria, invece di indicare solo un livello minimo di marcatura, prevede ora un livello minimo (6mg/litro) e un livello massimo (9mg/litro) all'interno dei quali i Paesi membri possono stabilire specifici livelli nazionali.

A seguito di ciò, è risultato, pertanto, necessario procedere, con Determinazione del 16/2/2004 di questa Agenzia, a ridurre il limite del marcatore per la denaturazione del gasolio impiegato negli usi agricoli modificando la precedente Determinazione dell'8 agosto 2002 (quest'ultima emanata ai sensi dell'art 4, comma 1, del Decreto interministeriale del 14/12/2001, n. 454).

Allo scopo di consentire l'adeguamento della normativa nazionale ai nuovi vincoli imposti in ambito comunitario anche per quanto riguarda il gasolio destinato a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, agevolato ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze del 16/11/1995, n. 577, e considerato che l'obbligo di uniformarsi a quanto stabilito dalla predetta Decisione, trattandosi di questioni specifiche rilevanti per i singoli Stati membri in maniera vincolante, consente di modificare il limite massimo del marcatore fiscale in via amministrativa attraverso una rettifica di carattere tecnico, si è provveduto a predisporre l'ulteriore Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane 2 settembre 2004, per la rettifica della quantità di marcatore prevista dal citato regolamento n.577. All'articolo 1 di quest'ultimo, infatti, riguardante il campo di applicazione, viene prevista l'aggiunta di grammi 2 di "marcante A" per ogni 100 kg di olio da gas inviato all'uso agevolato. A tale proposito, occorre sottolineare che la quantità di "marcante A" fino ad oggi impiegato nel gasolio

motopesca corrisponde a 11 mg per ogni litro di gasolio (quindi superiore al limite massimo imposto dalla Decisione della Commissione del 17/12/2003), e che la dizione "marcante A" equivale alla sostanza chimica identificata nel marcatore fiscale europeo, ossia al "Solvent Yellow 124", con l'aggiunta di nafta solvente. In particolare, il quantitativo di 1,46 grammi di "marcante A" previsto dalla Determinazione in parola risulta costituito da 0,95 grammi di Solvent Yellow 124 e da 0,51 di grammi di nafta solvente per ogni 100 Kg di prodotto agevolato. Si fa presente, inoltre, che il quantitativo di Solvent Yellow è riferito al peso di 100 Kg di gasolio; riferendo quest'ultimo ad un litro di carburante, il quantitativo di Euromarker risulta pari a 8mg/litro, conformemente alle disposizioni comunitarie.

Di conseguenza, dal giorno 3 settembre 2004, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore della Determinazione 2 settembre 2004, il gasolio da utilizzare per gli usi previsti dal citato D.M. n.577/95 potrà essere denaturato secondo la formula analoga a quella stabilita dalla predetta Determinazione 16/2/2004 per gli impieghi nei lavori agricoli.

Si fa presente che è stato ritenuto opportuno apportare una diminuzione del marcatore anche per la denaturazione degli oli combustibili utilizzati nello stesso impiego (motopesca) per evitare, agli operatori del settore, di dover impiegare, contrariamente a quanto viene fatto fino ad oggi, miscele denaturanti diverse per i due prodotti petroliferi (oli da gas e oli combustibili).

In particolare, con la Determinazione in parola, all'articolo 1, sono disposti i nuovi livelli di Solvent Yellow 124 e di nafta solvente da petrolio, sostanza necessaria per la diluizione del marcante, da utilizzare nella formula di denaturazione del gasolio e dell'olio combustibile, e, all'articolo 2, sono fornite istruzioni in merito al trattamento da riservare alle giacenze di denaturante per gasolio e olio combustibile in possesso degli operatori alla data di entrata in vigore della determinazione.

La presente direttiva ha avuto il positivo vaglio del Comitato di indirizzo permanente di questa Agenzia nella seduta del 2 settembre 2004.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis